

“5 per mille al volontariato” Edizione 2011

A cura di Infocontinua
15 marzo 2011

Indice

Inquadramento

- Come funziona
- Beneficiari

Come le OdV possono accedere

1. Iscrizione ad elenco: modalità
2. Controllo dei dati
3. Seconda dichiarazione
4. Tempistica

Come sceglie il contribuente

Come vanno ripartite le somme

Rendicontazione

Domande frequenti

Riferimenti normativi

- DL 225/10, art 2, c 1
- D Lgs 460/97, art 10, c 8



Inquadramento

- Come funziona
- Beneficiari

Come funziona

Come è noto, il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare a favore di determinati soggetti una parte delle imposte (comunque dovute) sui redditi prodotti nel 2010.

Il fatto che le imposte siano “comunque dovute” mette in luce come il 5 per mille non sia un’imposta aggiuntiva ma vada ad erodere quanto dovuto allo Stato per destinarlo a attività e soggetti specifici.

La destinazione della quota del 5 per mille è complementare (cioè si aggiunge) all’opzione del più “classico” 8 per mille destinato allo Stato e alle confessioni religiose riconosciute con accordi e patti dallo stato.

Beneficiari

Il contribuente può scegliere alternativamente di finanziare le attività:

- delle Onlus
 - di opzione: enti che si sono iscritti all’anagrafe tributaria presentando istanza alla Direzione Regionale delle Entrate di competenza;

- di diritto: le **organizzazioni di volontariato iscritte ai registri locali omonimi**, le Organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri, le Cooperative sociali e i loro consorzi composti interamente da Cooperative sociali;
- delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri nazionale e regionali ¹;
- delle associazioni e delle Fondazioni riconosciute che operano nei settori propri delle Onlus;
- della ricerca scientifica e universitaria ²;
- della ricerca sanitaria;
- del proprio comune di residenza (attività sociali)
- delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI che svolgono rilevante attività sociale ³.



Le istruzioni qui riportate sono state compilate ad uso delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri locali; esse valgono anche per gli altri enti del primo raggruppamento, ossia, per le Associazioni di Promozione Sociale, per le Onlus e per le Fondazioni e Associazioni riconosciute che operano nei settori delle Onlus.

¹ ATTENZIONE: alcune Regioni non hanno recepito la normativa sulle Associazioni di Promozione Sociale (L 383/00) e pertanto non hanno istituito il registro locale omonimo. Altre Regioni hanno invece istituito una sezione autonoma all’interno di preesistenti registri dell’associazionismo. Verificare se l’iscrizione al Registro dà titolo ad accedere al 5 per mille

² Enti iscritti all’anagrafe nazionale delle ricerche presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur).

³ Attività rivolta a minori, ultrasessantenni, e soggetti svantaggiati (Dm 2 e 16 aprile 2009).



Come le OdV possono accedere

1. Iscrizione ad elenco
2. Controllo dei dati
3. Seconda dichiarazione
4. Tempistica

Sono **due** le azioni che le Organizzazioni di volontariato devono compiere, facendo ben attenzione a rispettare gli adempimenti, i requisiti sostanziali e i termini temporali.

1. Iscrizione telematica ad elenco 5 per mille

Le **OdV** devono iscriversi entro il **7 maggio** in un **apposito elenco** tenuto dall'Agenzia delle Entrate, inviando solo per **via telematica** (tramite software apposito) per mezzo di

- intermediari abilitati: commercialisti, CAAF
- accesso diretto dell'ente alle procedure Entratel o Fisconline

una **autodichiarazione del rappresentante legale** dell'ente che confermi il possesso dei requisiti soggettivi, che per le OdV è rappresentato dall'avvenuta iscrizione ai registri regionali di cui sopra.

Le organizzazioni di volontariato devono segnalare il proprio status giuridico in corrispondenza della voce "Organizzazione di volontariato"

- ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE [D.Lgs. 460/97]
- COOPERATIVA SOCIALE E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI [legge 381/91]
- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO [legge 266/91]
- ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA [legge 49/87]
- ENTI ECCLESIASTICI delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese [art.10, comma 9, D.Lgs. 460/97]
- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE [art.10, comma 9, D.Lgs. 460/97]
- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n.383/2000, iscritte nei registri di cui all'art.7, commi 1,2,3 e 4
- ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett 'a' del D.Lgs 460 del 1997
- FONDAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art.10, comma 1, lett 'a', del D.Lgs 460 del 1997

All'intermediario abilitato devono essere comunicati tutti i dati dell'associazione, compresi i numeri di iscrizione, il registro e l'ente locale (Regione o Provincia) che detiene il registro, oltre ai dati del rappresentante legale.

2. Controllo dei dati

Una **prima versione** dell'elenco dei soggetti che possono beneficiare del 5 per mille sarà pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it dal **14 maggio**.

Entro il **20 maggio**, il rappresentante legale dell'ente o suo delegato può far correggere eventuali errori di iscrizione nell'elenco, rivolgendosi direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate di competenza.

L'elenco **definitivo** è pubblicato sullo stesso sito **entro il 25 maggio**.



3. Seconda dichiarazione

Entro il **30 giugno 2011** rappresentante legale dell'ente deve inviare – pena l'esclusione dall'elenco del 5 per mille – alla propria **Direzione Regionale** delle Entrate una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** redatta – e firmata dal legale rappresentante - come richiesto dall'Agenzia delle Entrate alla quale bisogna **allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore**.



*Rammentiamo che nelle scorse edizioni **molte organizzazioni sono state escluse** per aver adempiuto solo in parte (o non aver adempiuto affatto o in tempo) a questo obbligo.*

Il contribuente, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, può pertanto apporre la propria firma nello spazio attinente l'opzione prescelta (nel caso delle **OdV**, l'opzione è quello relativo alle ONLUS), e – se ha individuato l'ente che intende beneficiare – deve riportarne il codice fiscale riportato nell'elenco che verrà pubblicato sul sito:

www.agenziaentrate.it.

Come vanno ripartite le somme

Ad ogni singola **OdV** (come alle Onlus ecc.) saranno accreditate

- le somme direttamente destinate da quei contribuenti che, avendo apposto la firma, abbiano anche indicato il codice fiscale dell'associazione prescelta;
- in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette (con codice fiscale), le somme destinate dai contribuenti che abbiano apposto soltanto la firma senza indicare l'associazione.

Rendicontazione

Anche quest'anno, la legge prescrive l'obbligo di rendicontazione delle somme percepite da approvare entro un anno dal ricevimento delle stesse. Si rimanda alle pubblicazioni e informazioni riportate sul sito www.csvnet.it



Domande frequenti

D: Sono rappresentante legale di una organizzazione di volontariato che alcune settimane fa ha inviato l'istanza di iscrizione al registro regionale del volontariato. Ad oggi, posso accedere al 5 per mille?

R: Fino a quando non riceverà il decreto di iscrizione lei non potrà "dirsi" organizzazione di volontariato iscritta, e quindi Onlus di diritto. Pertanto, se il decreto non le viene notificato prima del 7 maggio 2011, la sua organizzazione non può beneficiare del 5 per mille 2011.

D: Sono rappresentante legale di una organizzazione di volontariato iscritta al registro (Onlus di diritto) che fa parte di una struttura nazionale, che ha la veste di Onlus. Posso iscrivermi al 5 per mille, anche se la stessa struttura nazionale ha inteso farlo?

R: Può certamente iscriversi, in quanto i due enti sono soggetti giuridici distinti (con due codici fiscali diversi), ed entrambi aventi diritto all'iscrizione. Il rapporto tra l'ente nazionale e quello locale, se si è in presenza di autonomia giuridica delle parti, rimane un "affare" privato tra i due soggetti, che non rileva nei rapporti con i terzi.

D: Ho verificato che il Codice Fiscale dell'organizzazione che rappresento riporta il nominativo del vecchio rappresentante legale; cosa devo fare?

R: Entro il 7 maggio (quindi prima di inviare l'istanza di iscrizione al 5 per mille) deve recarsi presso l'Ufficio Locale delle Entrate più vicino e comunicare i cambiamenti compilando il modello AA5/6. Il modello – reperibile anche presso gli Uffici delle Entrate – deve essere comunque sottoscritto dal nuovo rappresentante legale, anche se può essere consegnato da persona munita di regolare delega.

D: Sono rappresentante legale di un'associazione sportiva dilettantistica; quando mi posso iscrivere?

R: Se non siete iscritti ad altro registro oltre a quello del Coni, potete iscrivervi solo nell'elenco dedicato a questa tipologia di enti. Se invece siete iscritti anche ad un registro tra quelli del volontariato, della promozione sociale, all'Anagrafe delle Onlus, oppure siete associazione riconosciuta (registro delle persone giuridiche prefettizio o regionale) potete comunque iscrivervi nell'elenco del 5 per mille secondo le modalità qui riportate e successivamente iscrivervi anche all'elenco dedicato alle associazioni sportive dilettantistiche.



Riferimenti normativi

Il 5 per mille 2011 è stato istituito con il DL Milleproroghe 225/10, convertito con modificazioni dalla L 10/11. Nella sostanza la norma applica le disposizioni del 5 per mille dello scorso anno anche a quello di questo anno, ivi incluse le norme regolamentari (DPCM) relative al funzionamento e le scadenze della misura.

Art 2, c 1, DL 225/10

“1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota ((fino a 100 milioni di euro)) e' destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse nell'ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziata per le stesse finalita'. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3. “



Art 10, c 8, D Lgs 460/97

“8. Sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali,. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 dal 1987 e n. 381 del 1991.”

